

dell'agibilita' degli edifici nella fase di emergenza post-sisma, mediante la creazione di un sistema strutturato che preveda l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati;

Visti gli accordi di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed i consigli nazionali dei professionisti, ed in particolare l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale architetti PPC, siglato in data 31 marzo 2004 ed al successivo protocollo d'intesa, siglato in data 12 maggio 2010, che disciplina l'attivita' di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita' post-sismica; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale ingegneri, siglato in data 13 novembre 2009 ed al successivo protocollo d'intesa, che disciplina l'attivita' di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita' post-sismica, siglato in data 24 marzo 2011; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, siglato in data 15 dicembre 2010 ed al protocollo d'intesa, che disciplina l'attivita' di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita' post-sismica, siglato in pari data; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale geologi, siglato in data 14 aprile 2011;

Tenuto conto del contributo dei centri di competenza di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593, nelle attivita' tecnico-scientifiche post evento, finalizzate all'adozione di misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile;

Ravvisata pertanto l'opportunita' di istituire un Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post sismica, in ragione del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 citato;

Acquisito il parere da parte della commissione speciale di Protezione civile nella seduta politica del 5 novembre 2013;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Istituzione e composizione  
del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

1. E' istituito il Nucleo tecnico nazionale (NTN), costituito dagli elenchi, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici incaricati di attivita' connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilita' nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.

2. La partecipazione al Nucleo tecnico nazionale dei tecnici di cui al comma 1 si perfeziona con l'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al comma 3.

3. Il Nucleo tecnico nazionale (NTN) e' articolato in:

elenchi regionali (NT-REG): istituiti da ciascuna regione o provincia autonoma e costituiti da una sezione 1 - regionale (NT-REG - Sez. 1) e da una sezione 2 - nazionale (NT-REG - Sez. 2), disciplinati secondo quanto definito ai successivi articoli 2 comma 4, e 4, commi 4 e 5, articolati nelle seguenti liste:

lista a) tecnici in organico all'ente regione/provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, od alla

regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;

lista b) tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di Protezione civile;

lista c) tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della regione;

elenco centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), istituito dal Dipartimento della protezione civile e costituito da:

sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC - Sez. interna): costituita da tecnici esperti in organico al Dipartimento della protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;

sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC): costituita da tecnici esperti in organico alla struttura del centro di competenza (di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593) o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.

sezione Consiglio nazionale ingegneri (NT-DPC - Sez. CNI): costituita da ingegneri professionisti, iscritti ad un ordine provinciale;

sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C. (NT-DPC - Sez. CNA): costituita da architetti professionisti, iscritti ad un ordine provinciale;

sezione Consiglio nazionale geometri (NT-DPC - Sez. CNG): costituita da geometri e geometri laureati professionisti, iscritti ad un collegio provinciale;

sezione Consiglio nazionale geologi (NT-DPC - Sez. CNGL): costituita da geologi professionisti, iscritti ad un ordine regionale;

sezione organizzazioni di volontariato (NT-DPC - Sez. VOL): costituita dai volontari tecnici esperti iscritti ad un'organizzazione di volontariato (iscritta nell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile);

elenco Vigili del fuoco (NT-VVF): istituiti direttamente dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici esperti compresi nel proprio organico.

4. All'interno di ciascun elenco puo' essere istituito il sub elenco speciale «Edifici grande luce o prefabbricati», costituito da tecnici esperti per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilita' di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata. Altri sub elenchi speciali possono essere istituiti, in base a specifiche esigenze che si dovessero evidenziare per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilita' di altri tipologie di manufatti non ordinari.

5. Ciascuna regione e provincia autonoma con apposito provvedimento, previo parere del Dipartimento della protezione civile, istituisce il proprio elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Il provvedimento dovra' prevedere uno schema di convenzione quadro, finalizzata a definire le modalita' di impiego dei tecnici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche iscritti nell'elenco regionale.

6. Il Dipartimento della protezione civile con apposito provvedimento istituisce il proprio elenco centrale e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Ciascuna sezione dell'elenco centrale di Protezione civile e' istituita d'intesa con il soggetto istituzionalmente competente.

7. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito atto ad istituire il proprio elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto.

8. Il Dipartimento della protezione civile provvede, con appositi decreti, al recepimento degli elenchi dei tecnici di cui al precedente comma 3. Dispone, altresì, in merito all'integrazione della lista di elenchi e relative sezioni, di cui al precedente comma

3, con ulteriori elenchi/sezioni di tecnici afferenti ad altre categorie e/o strutture, diverse da quelle sopra richiamate, sulla base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilita' o accordi.

## Art. 2

### Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN)

1. I tecnici iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, preposti alle attivita' di rilievo del danno e dell'agibilita' post-sisma, devono essere abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche amministrazioni e' sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attivita' di tipo tecnico-strutturale. I tecnici geologi iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, preposti ad integrare, se necessario, le squadre per le attivita' di rilievo del danno e dell'agibilita' post-sisma, in caso di problematiche di tipo geologico-geotecnico devono essere abilitati all'esercizio della professione di geologo. Per i tecnici geologi in organico alle Pubbliche amministrazioni e' sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attivita' di settore coerenti con il profilo tecnico richiesto dalle specifiche attivita' di che trattasi.

2. Ai sensi di quanto disposto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, relativamente alle attivita' di rilievo del danno e dell'agibilita' post-sisma di edifici ordinari attraverso l'utilizzo della scheda AeDES, il requisito base per l'iscrizione negli elenchi consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le province autonome. I suddetti percorsi formativi devono avere una durata minima di sessanta ore e devono trattare almeno i seguenti contenuti formativi di base inerenti: il modello di Protezione civile, la gestione dell'emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il comportamento delle strutture sotto sisma, le opere provvisoriale, la valutazione di agibilita'-metodologia ed esercitazioni.

Il requisito base per l'iscrizione nei sub elenchi speciali di cui all'art. 1, comma 3, consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome.

Il Dipartimento della protezione civile potra' definire, d'intesa con i propri centri di competenza, modalita' formative dedicate per gli esperti da iscrivere nella sezione «centri di competenza» (NT-DPC - Sez. CC).

E' consentito iscriversi sia ad uno degli elenchi di tecnici per le attivita' di rilievo ed agibilita' post-sisma per edifici ordinari, sia ai sub elenchi speciali, di cui all'art. 1, comma 4, purché si sia in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il requisito di cui al comma 2 puo' essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l'iscrizione puo' avvenire sulla base del curriculum formativo e dell'esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l'iscrizione e' sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'elenco, di concerto con il responsabile del Nucleo tecnico nazionale (NTN).

4. Per gli elenchi regionali, e' consentito ad uno stesso tecnico